

Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - restituzione della cosa - indennita' per miglioramenti ed addizioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 28379 del 28/11/2017

Art. 1150 cod. civ. - Applicazione analogica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La previsione di cui all'art. 1150 c.c.- che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello con la quale era stata respinta la domanda di rimborso formulata dai promittenti venditori di un immobile, che ne avevano mantenuto il possesso dopo la conclusione del preliminare, seppur pattuendo in quella sede "l'anticipazione dell'effetto traslativo" in favore del promissario acquirente).

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 28379 del 28/11/2017